



ORDINANZA

n. 527

del 30 DICEMBRE 2025

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ART. 54 C.4 D.LGS. 267/2000) PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'USO DI MATERIALE ESPLODENTE, UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI DAL 31 DICEMBRE 2025 AL 1° GENNAIO 2026.

IL SINDACO

Rilevato:

- Che nella notte di Capodanno, è consuetudine nel territorio del Comune di Borgomanero di utilizzare, facendoli deflagrare: petardi, mortaretti ed artifici simili, nonché fuochi pirotecnicici di libera vendita, che contengono sostanze esplosive o simili;
- Che tale pratica in quanto rumorosa causa disturbo ai soggetti più fragili e agli animali d'affezione;
- Che tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo improprio dei fuochi anche se legali;

Considerato: che l'Amministrazione Comunale ha sempre espresso negli anni pareri favorevoli all'avvio di campagne di sensibilizzazione diretta alla riduzione dell'uso dei fuochi pirotecnicici e simili sopra indicati e di seguito specificati, a tutela delle persone, degli animali e dei beni sia pubblici che privati, appellandosi al senso civico e di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria sicurezza e per quella degli altri;

Rilevata: altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie felini, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'art. 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato: che l'uso indiscriminato degli strumenti pirotecnicici, sebbene legalmente venduti, detenuti ed utilizzati, potrebbe potenzialmente arrecare danni al patrimonio pubblico e a beni privati ma esposti, per consuetudine e/o necessità alla pubblica fede, nonché impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana;

Considerato: altresì, che detto uso potrebbe provocare situazione di disagio alle persone, soprattutto se ricoverate in strutture ospedaliere, e agli animali, in particolare quelli presenti nel canile comunale;

Ritenuto: che, per tutto quanto sopra esposto, di dover limitare l'utilizzo di articoli pirotecnicici in grado di provocare incendi, disturbo e inquinamento, limitatamente alle giornate delle ore 22:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 fino alle ore 03:00 di giovedì 1° gennaio 2026, stante l'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrata negli anni precedenti;

Ricordato a tutti gli esercenti, tra gli altri:

- Divieto di vendita di articoli pirotecnicici al di fuori della normativa "CE", nonché espressivamente il divieto di vendita di articoli pirotecnicici ai minorenni:
 - ✓ Quelli di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il 14esimo anno di età;
 - ✓ Quelli di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità ex art. 5 D. Lgs. 123/2015;
- Il divieto di accendere fuochi artificiali ed artifizi pirotecnicici senza la licenza dell'Autorità di P.S.;
- Il divieto di esercitare il commercio di esplosivi in forma ambulante, salvo che per la tipologia di articoli pirotecnicici, con la limitazione a 50 kg da esporre al pubblico indicati all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 29.07.2015 nr. 123;

Visto: il D. Lgs. 29.07.2015 nr. 123 (in particolare l'art. 3 - Categoria di articoli pirotecnicici) "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicici";

Visto: l'art. 703 del Codice Penale;

Visti: l'art. 57 R.D. 18.06.1931 nr. 773 "T.U.L.P.S.", e l'art. 110 R.D. 06.05.1940 nr. 635 "Regolamento T.U.L.P.S.;"

Dato atto: dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, che riconosce in capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto, altresì: che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai

sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato: il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'art. 7 bis del T.U.E.L. ai sensi del quale “la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a euro a 500,00 si applica anche alle violazioni alle Ordinanze adottate dal Sindaco [...] sulla base di disposizioni di legge [...]”;

Vista: la Legge del 24.11.1981 nr. 689;

Visto: il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. 267/2008;

Visto: il D.L. del 20.02.2017 nr. 14 recante “Disposizioni Urgenti in materia di Sicurezza delle Città”;

Vista: la circolare del Ministero degli Interni prot. nr. 0046303 del 03.12.2024 avente ad oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnicici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia - indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S. per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnicici in vista delle festività di fine anno”.

R A C C O M A N D A:

Di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso né tantomeno di provare a riaccenderli. Agli esercenti la potestà parentale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

O R D I N A:

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, ed in particolar modo della popolazione con problematiche di salute, per la sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali, il divieto di utilizzo di petardi, botti ed articoli pirotecnicici di ogni genere dalle ore 22:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 03:00 di giovedì 1° gennaio 2026 ad una distanza inferiore ai 100 metri:

- **Dall'Ospedale S.S. Trinità sito in viale Zoppis con ingressi in via Monsignor Cavigioli e in via Volontari Del Sangue e dalla casa di riposo Opera Pia Curti sita in Via Monsignor Cavigioli nr. 20, (tutela delle persone, in particolare soggetti fragili);**
- **Da via Resega per la presenza del gattile e del canile (tutela animali);**
- **Dal Palazzo Comunale che è sito in corso Cavour nr. 16 e la cui parte posteriore prosegue su via Tornielli lato destro fino al civico nr. 24, (tutela interesse storico);**
- **Dalla Statua della Madonna che fa da centro all'intersezione dei quattro corsi (Garibaldi, Cavour, Roma e Mazzini), denominata piazza Martiri della Libertà, (tutela interesse storico);**
- **Dal parco Marazza e dal parco della Resistenza, per la presenza di piante ed alberi che potrebbero prendere fuoco, oltre alla presenza di bambini con le famiglie, (tutela ambiente, persone e interesse storico);**
- **Dagli edifici di culto, (tutela interesse storico e di culto);**

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 (da 25,00 a euro a 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di Euro 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 nr. 689.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 nr. 689 e alla successiva confisca dell'art. 20 della stessa legge

La presente Ordinanza preventivamente comunicata ed approvata dal signor Prefetto della Provincia di Novara è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito internet agli effetti dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Di tipo gerarchico direttamente al Prefetto della Provincia di Novara, entro 30 (trenta)

giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- Al T.A.R. del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

DISPONE ALTRESI' CHE LA PRESENTE:

- sia trasmessa al Comando Tenenza Carabinieri di Borgomanero;
- sia trasmessa al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Borgomanero;
- sia trasmessa al Comando Polizia Stradale di Arona;
- sia trasmessa al Comitato di Borgomanero - Croce Rossa Italiana;
- sia trasmessa Comando VV.F. di Novara;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.

La Polizia Locale e gli altri Ufficiali ed Agenti di P.S. e di P.G. faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

IL SINDACO

**F.to (Sergio BOSSI)*

**«Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa».*